Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 216 DEL 13 SETTEMBRE 1985:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1985, situazione del bilancio dello Stato, situazione dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(4934)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. 468.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

medicina psicosomatica;
psichiatria sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1985
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 176

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Valenza.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valenza (Alessandria) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1985.

Ed invero, la seduta del 3 giugno 1985, convocata allo scopo, risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la competenente sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 17 giugno 1985, notificato a tutti i consiglieri, invitava il sindaco di Valenza a convocare entro il giorno 26 giugno 1985 il consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine massimo di trenta giorni dalla data di prima convocazione, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 21 giugno 1985, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 6268/82/ri del 25 giugno 1985, nominava un commissario *ad acta* che, in data 15 luglio 1985, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Il prefetto di Alessandria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1985, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valenza (Alessandria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Rega.

Roma, addì 29 agosto 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Valenza (Alessandria) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1985 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valenza (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Rega è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(4936)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 agosto 1985.

Impegno della somma di L. 7.995.969.385 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (F.I.O. 1983 - anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del tesoro n. 125272 dell'8 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1985, registro n. 17, foglio n. 338, con il quale viene recata la variazione in aumento per il 1985 al cap. 7090 per l'importo di L. 7.995.970.000, corrispondente al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto « Forestazione Valle d'Aosta » (L. 7.995.969.385);

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 7.995.969.385 di cui alla premessa è impegnata, per l'esercizio 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Valle d'Aosta per il finanziamento del progetto « Forestazione Valle d'Aosta ».

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 8

(4940)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 maggio 1985.

Assegnazione della quota del primo semestre del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985 destinata al finanziamento delle cure termali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province

autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionale e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 20 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985, ha assegnato a favore della regione Sicilia, a completamento del finanziamento 1984 dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della regione Sicilia di cui alla precedente delibera CIPE del 9 febbraio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1984, l'importo di L. 432.653.000, a valere sulla residua disponibilità degli accantonamenti di parte corrente del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'esercizio 1984 di L. 129.086.968.000 di cui alla precedente deliberazione CIPE del 19 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984;

Visto il proprio decreto n. 171816 del 26 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984, con il quale, a valere sul predetto accantonamento di L. 129.086.968.000 è stato assunto l'impegno di:

L. 30.000.000.000, quale fondo sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, come da delibera CIPE del 3 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984;

L. 4.375.000.000 per le provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 126, modificato dalla legge 13 agosto 1980, n. 463;

L. 94.711.968.000, quale residuo importo del citato accantonamento, nell'attesa che il CIPE ne deliberi il riparto ai sensi dell'art. 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ravvisata la necessità di assegnare ed erogare, a valere sul predetto accantonamento di L. 94.711.968.000, a favore della regione Sicilia l'importo di L. 432.653.000 a completamento del finanziamento 1984 dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della regione Sicilia;

Visto che il CIPE nella seduta del 3 aprile 1985, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ha deliberato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'assegnazione dell'importo complessivo di L. 60.592.500.000 per le necessità finanziarie connesse alle prestazioni termali del primo semestre 1985;

Ravvisata la necessità di assegnare ed erogare a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie connesse alle prestazioni termali del primo e secondo trimestre 1985 la somma complessiva di L. 60.592.500.000;

Decreta:

Art. 1.

Per il finanziamento delle prestazioni termali del primo e secondo trimestre 1985, è assegnata alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 60.592.500.000, ripartita come appresso:

Regioni e province autonome	Lire
Piemonte	1.609.000.000
Valle d'Aosta	21.000.000
Lombardia	4.886.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	59.500.000
Provincia autonoma di Trento	574.000.000
Veneto	5.594.000.000
Friuli-Venezia Giulia	1.039.000.000
Liguria	—
Emilia-Romagna	18.501.000.000
Toscana	7.019.000.000
Umbria	398.500.000
Marche	1.813.500.000
Lazio	4.970.000.000
Abruzzo	922.000.000
Molise	—
Campania	6.767.500.000
Puglia	2.577.500.000
Basilicata	83.500.000
Calabria	1.896.000.000
Sicilia	1.540.500.000
Sardegna	321.000.000
Totale	60.592.500.000

Art. 2.

Per quanto esposto nelle premesse, è assegnato a favore della regione Sicilia, a completamento del finanziamento 1984 dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, l'importo di L. 432.653.000.

Art. 3.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985, per l'importo complessivo di L. 60.592.500.000 ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4.

E' autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 60.592.500.000, nella misura riportata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano dal precedente art. 1, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985.

E' autorizzato, altresì, a favore della regione Sicilia il versamento di L. 432.653.000, di cui al precedente art. 2, che graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1985
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 344

(4898)

DECRETO 31 luglio 1985.

Finanziamento per il terzo trimestre 1985 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, con la quale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stato ripartito, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo l'accantonamento di L. 1.139.500.000.000, l'importo complessivo annuo di L. 38.060.500.000.000 da valere sullo stanziamento di L. 39.200.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985;

Visto che del predetto importo annuo di lire 38.060.500.000.000 è stata assegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

la somma complessiva di L. 13.090.500.000.000, quale quota uniforme per il finanziamento su base capitaria, di cui L. 2.445.000.000.000 per l'assistenza di base, lire 6.050.000.000.000 per la farmaceutica, L. 2.085.000.000.000 per la specialistica, L. 1.735.000.000.000 per l'igiene e la prevenzione e L. 775.500.000.000 per altra assistenza;

la somma di L. 22.765.000.000.000, quale quota a finanziamento differenziato dell'assistenza ospedaliera con compensazione della mobilità regionale;

la somma di L. 390.000.000.000, quale quota sempre a finanziamento differenziato del servizio di guardia medica per L. 215.000.000.000, di quello veterinario per L. 175.000.000.000, comprensiva quest'ultima della quota di L. 23.867.000.000 per il servizio di profilassi obbligatoria vaccinale;

la somma di L. 1.815.000.000.000 per le spese generali di gestione, determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

Visto che il CIPE con successiva delibera del 3 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985, a valere sul citato accantonamento complessivo di L. 1.139.500.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, ha determinato in lire 52.000.000.000 la quota annua 1985 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, in quote trimestrali di L. 13.000.000.000;

Visto, altresì, che il CIPE con delibera del 3 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 3 luglio 1985, sempre a valere sul predetto accantonamento complessivo di L. 1.139.500.000.000, ha disposto a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente per il primo semestre 1985, l'assegnazione dell'importo complessivo di L. 60.592.500.000 per le necessità finanziarie connesse alle prestazioni termali;

Visto il proprio decreto n. 100562 del 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, disposto sulla base della citata delibera CIPE del 20 dicembre 1984, con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie del primo trimestre 1985 l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000 ed erogato, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il ridotto importo di L. 9.496.763.500.000, subordinando l'erogazione dell'importo di L. 18.361.500.000 rimasto da pagare alla regione Basilicata alla presentazione del rendiconto del terzo trimestre 1984;

Visto il proprio decreto autorizzativo n. 106998 del 16 febbraio 1985 con cui è stato erogato a favore della regione Basilicata il predetto importo di lire 18.361.500.000;

Visto il proprio decreto n. 129771 del 23 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985, con cui è stato assegnato ed erogato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1985 l'importo complessivo, di L. 9.515.125.000.000;

Visto il proprio decreto n. 127584 del 23 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985, con cui è stato, tra l'altro, assegnato ed erogato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa per le necessità finanziarie del primo semestre 1985 l'importo complessivo di L. 26.000.000.000;

Visto il proprio decreto n. 138056 del 28 maggio 1985, con cui, tra l'altro, è stato assegnato ed erogato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie connesse alle prestazioni termali del primo semestre 1985 la somma complessiva di L. 60.592.500.000;

Visto il proprio decreto n. 139718 del 28 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti, con cui, sulla base del deliberato CIPE del 20 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985, è stata rideterminata la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'anno 1984, già attribuita a favore delle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria dallo stesso CIPE con delibera del 19 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984;

Visto, altresì, che il citato decreto n. 139718 del 28 maggio 1985 ha previsto, in termini di cassa, che le variazioni in più o in meno della predetta rideterminazione delle quote annue del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 delle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria sarebbero state disposte in sede della prossima erogazione trimestrale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'anno 1985;

Ravvisata la necessità di disporre, a titolo d'acconto, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa della quota del terzo trimestre 1985, corrispondente ad un quarto delle predette assegnazioni annue deliberate dal CIPE nella seduta dal 20 dicembre 1984, pari a L. 9.515.125.000.000, come risulta determinata nella colonna n. 1 dell'allegato prospetto;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del primo trimestre 1985 dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente con note n. 0999/134 del 29 maggio 1985, n. 6091/5 del 13 giugno 1985, n. 1238 del 10 giugno 1985, n. 18929 del 7 giugno 1985, n. 9763 del 6 giugno 1985, n. 67260 del 29 maggio 1985, n. 10560 del 28 giugno 1985, n. I/9182 del 29 giugno 1985, n. 4006 del 3 giugno 1985, n. 3917 dell'11 giugno 1985, n. 23998 del 10 luglio 1985, n. 9443 del 31 maggio 1985, n. 4179/4200 del 7 maggio 1985, n. 1357 del 17 giugno 1985, n. 13606 del 10 giugno 1985, n. 32513 del 28 giugno 1985, n. 13214 del 7 giugno 1985, n. 2238 del 14 maggio 1985 e n. 2965 del 27 maggio 1985;

Preso atto che non risultano pervenuti i rendiconti del primo trimestre 1985 delle regioni Campania e Puglia;

Visto il proprio decreto n. 152327 del 30 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1984, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per il terzo trimestre 1984 l'importo complessivo di lire 8.289.525.000.000, al netto della quota trimestrale di L. 26.725.000.000 destinata al finanziamento delle prestazioni termali;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) »;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 »;

Ritenuto necessario provvedere per il terzo trimestre 1985 all'assegnazione della somma complessiva di L. 9.515.125.000.000, evidenziato nella colonna n. 2 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di lire 13.000.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Ravvisata la necessità di disporre in sede di erogazione delle quote del terzo trimestre 1985 le compensazioni di cassa scaturenti dalla rideterminazione delle quote annue del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 delle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria di cui al citato decreto n. 139718 del 28 maggio 1985;

Ravvisata, pertanto, la necessità di erogare la somma complessiva di L. 9.320.992.000.000, come risulta determinata nella colonna n. 4 dell'allegato prospetto, sulla base delle assegnazioni trimestrali del terzo trimestre 1985, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno prodotto i rendiconti del primo trimestre 1985, e per le regioni Campania e Puglia, sulla base delle corrispondenti assegnazioni del terzo trimestre 1984, come appaiono riportate nella colonna n. 1 del citato prospetto, subordinando l'erogazione del saldo della quota del terzo trimestre 1985 di L. 114.149.250.000 e di L. 79.983.750.000, rimasto da pagare, rispettivamente, alle regioni Campania e Puglia, alla presentazione del rispettivo rendiconto del primo trimestre 1985;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare la somma di L. 13.000.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato, a titolo d'acconto, per il terzo trimestre 1985, l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000, riportato

nella colonna n. 2 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1 per la misura indicata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano.

Viene assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 13.000.000.000 per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1985.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985, per l'importo complessivo di lire 9.528.125.000.000 ai sensi dei precedenti commi.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 9.320.992.000.000 nella misura complessiva riportata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 4 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985.

E' autorizzato, altresì, il versamento di L. 13.000.000.000 per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1985 dell'Associazione italiana della Croce rossa, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1985
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 44

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE

Determinazione quote terzo trimestre 1985
(in migliaia di lire)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Assegnazione III trim. 1984 al netto del finanziamento termali D.M. 30-7-84 n. 152327 (*G.U.* n. 258 del 19-9-84) Col. n. 1	Assegnazione Quota III trim. 1985 Del. CIPE 20-12-84 (*G.U.* n. 51 del 28-2-85) Col. n. 2	Col. 7 D.M. 28-5-85 n. 139718 Del. CIPE 20-12-84 (*G.U.* n. 67 del 19-3-85) Col. n. 3	Totale erogazioni Col. n. 4
Piemonte	623.115.750	726.864.000	— 162.000	726.702.000
Valle d'Aosta	14.502.500	18.007.000		18.007.000
Lombardia	1.245.184.250	1.423.983.000	— 4.022.000	1.419.961.000
Provincia autonoma di Bolzano	61.293.500	68.416.750		68.416.750
Provincia autonoma di Trento	71.666.500	77.370.750		77.370.750
Veneto	660.215.000	749.683.000		749.683.000
Friuli-Venezia Giulia	211.131.500	233.388.000		233.388.000
Liguria	305.595.250	331.680.000	+ 4.184.000	335.864.000
Emilia-Romagna	618.251.750	719.423.500		719.423.500
Toscana	554.002.250	624.957.750		624.957.750
Umbria	120.667.750	138.698.750		138.698.750
Marche	219.763.750	245.033.250		245.033.250
Lazio	823.391.500	935.987.750		935.987.750
Abruzzo	175.278.000	202.990.750		202.990.750
Molise	40.889.500	54.405.500		54.405.500
Campania	780.262.250	894.411.500		780.262.250
Puglia	540.414.250	620.398.000		540.414.250
Basilicata	74.339.000	91.316.750		91.316.750
Calabria	281.325.750	317.402.750		317.402.750
Sicilia	651.579.500	785.052.750		785.052.750
Sardegna	216.655.500	255.653.500		255.653.500
Totale	8.289.525.000	9.515.125.000	=	9.320.992.000
Croce rossa italiana	10.206.250	13.000.000	=	13.000.000

(4897)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamenti universitari presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Chieti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Chieti, corso di laurea in lettere e filosofia, sono vacanti i sottoelencati insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1985-86:

storia della filosofia antica;
filologia e storia bizantina;
filologia romanza;
letteratura cristiana antica;
letteratura latina;
paleografia e diplomatica;
storia della critica d'arte;
storia della lingua italiana;
storia moderna;
etruscologia;
dialettologia italiana.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera *c*) del citato art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1985 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(4914)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano ed unità produttiva presso la Torcitura di Sagrado, stabilimento di Sagrado (Como), dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mario Saporiti, con sede e stabilimento in Tradate (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano ed unità produttiva presso la Torcitura di Sagrado, stabilimento di Sagrado (Como), è prolungata al 1° maggio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mario Saporiti, con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Medici e C., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.M. - Polveri e granaglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), fallita il 24 giugno 1982, è prolungata al 24 giugno 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bric's industria valigeria fina, con sede e stabilimento in Olgiate Comasco (Como), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eredi Gnutti metalli, sede di Brescia e stabilimenti di Brescia e Lumezzano (Brescia), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, sede di Costa Volpino (Bergamo) e stabilimenti di Gianico e Artogne (Brescia), fallita il 14 gennaio 1983, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Senini, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cititalia, con sede e stabilimento in Zingonia di Ciserano (Bergamo), fallita il 27 settembre 1983, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicappa Italia, con sede e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Intergrafica, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Andreotti, fotoincisioni, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche lecchesi, con sede in Milano e stabilimento in Lecco (facente parte del gruppo Sae), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. V.I.P., con sede e stabilimento in Piadena (Cremona), è prolungata al 15 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnolia, sede di Milano e stabilimento di Rescaldina (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonti Levissima, sede di Cepina Val di Sotto (Sondrio) e stabilimenti e uffici di Cepina Val di Sotto (Sondrio), Cantù (Como) e Milano, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Italtel sistemi, sede di Milano ed unità nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1985 al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinco di Milano, stabilimento in Carugate (Milano), fallita il 26 marzo 1985, è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di tre operai addetti al reparto finitura e tre operai addetti al reparto verniciatura occupati presso l'unità di Milano, della S.p.a. Ravarini Castoldi e C., per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1985 al 29 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Lainate, con sede e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Testori, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di quarantacinque operai dipendenti dalla S.p.a. Fabbriche riunite metalli in foglie ed in polvere, sede e stabilimento in Abbiategrasso (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26,65 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 giugno 1985 al 9 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iris - Società per la tintoria del rayon, con sede legale in Milano e sede amministrativa e stabilimento in Vagnano (Bergamo), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio del Garda, con sede e stabilimento in Salò (Brescia), fallita il 24 febbraio 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Belvedere, con sede e stabilimento in Ostiano (Cremona), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Tintoria lombarda, con sede e stabilimento in Como, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rocchini e Peroncini, con sede legale in Pavia e sede amministrativa in Mede (Pavia), fallita il 25 ottobre 1983, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Bielli, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzucchelli celluloide, con sede e stabilimento in Castiglione Olona (Varese), è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di diciannove operai dipendenti dalla S.r.l. Calzificio Barca, unità di Brescia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 marzo 1985 al 2 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Pe.Co. - Cooperativa poligrafica editoriale Colombi, con sede e stabilimento in Pero (Milano), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sealup, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gramègna, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di settantasette operai dipendenti dalla S.r.l. Cisam, unità di Opera (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 maggio 1985 al 18 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di diciannove operai dipendenti dalla S.r.l. Cisam sud, unità di Livraga (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 maggio 1985 al 18 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenna, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henkel Italiana, stabilimento di Milano, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E., con sede e stabilimento in Manerbio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1982 al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lizzini, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Form-Sport di Innocenzo e Giovanni Formenti & C., con sede e stabilimento in Castelcovati (Brescia), fallita il 15 novembre 1983, è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamperti, con sede e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 27 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Castiglioni S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Dairago e Arconate (Milano), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ursus Peroni, sede legale di Milano e stabilimento di Magnago (Milano), fallita il 3 aprile 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Carlo De Micheli di E. - Industria tessuti elastici, con sede, stabilimento ed uffici in Milano, è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterila, con sede in Bergamo e stabilimenti in Casei Gerola, Cervesina, Casatisma e Oriolo (Pavia), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Termozeta elettrodomestici, con sede, ufficio e stabilimento in Parabiago (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fit Cerutti, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 marzo 1985 all'8 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comtea, con sede e stabilimento in Carate Brianza (Milano), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobili Manenti, con sede e stabilimento in Gavardo (Brescia), fallita il 17 luglio 1984, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Breva mense di Roncaletti Mauro, con sede in Galbiate (Como) ed unità produttiva presso la ditta Aldenghi Luigi S.p.a. di Lecco (Como), dal 13 settembre 1982 al 13 marzo 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Beri, con sede in Manerbio (Brescia) ed unità produttiva presso la S.p.a. Idra di Manerbio (Brescia), dal 25 ottobre 1981 al 25 aprile 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano ed unità produttiva presso la Torcitura di Sagrado, stabilimento di Sagrado (Como), è prolungata al 30 ottobre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Europhon, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Bozzolo e Quistello (Mantova), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. San Rocco, costruzioni meccaniche, con sede in Milano e stabilimenti e ufficio in Monza (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mario Saporiti, con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Medici e C., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnolia, sede di Milano e stabilimento di Rescaldina (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rocchini e Peroncini, con sede legale in Pavia e sede amministrativa in Mede (Pavia), fallita il 25 ottobre 1983, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Bielli, con sede e stabilimento in Gallarate, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenna, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henkel italiana, stabilimento di Milano, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4791)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985 concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica. (Ordinanza 11 settembre 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale del 3 agosto 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1985 n. 185) con la quale è resa obbligatoria nel territorio nazionale la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;

Considerato che l'art. 5 della sopra citata ordinanza ministeriale pone l'obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, da sottoporre a vaccinazione antiaftosa, di presentare entro il 30 agosto 1985 alla unità sanitaria locale competente per territorio apposita comunicazione contenente le proprie generalità, l'ubicazione dell'allevamento, il numero e le specie degli animali da sottoporre a trattamento vaccinale;

Considerato che alla data del 30 agosto 1985, così come segnalato da parte dei servizi veterinari regionali, non tutti gli allevatori hanno potuto adempiere al disposto di cui al succitato art. 5;

Ritenuto, al riguardo, di differire detto termine al 20 settembre 1985 al fine di consentire agli allevatori di presentare la comunicazione prevista dal più volte citato art. 5 della ordinanza ministeriale 3 agosto 1985 relativa alla profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

Il termine del 30 agosto 1985, entro il quale i proprietari o detentori di animali a qualsiasi titolo devono dare la comunicazione di cui all'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985 citata in premessa, è differito al 20 settembre 1985.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(4991)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 29/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 28 del 4 settembre 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	1.310	L./lt
benzina super senza piombo	1.335	»
benzina normale	1.260	»
benzina agricola	421	»
benzina pesca e piccola marina	386	»

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(5006)

Regime di prezzo degli olii combustibili (Provvedimento n. 30/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26/1982, che detta nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 10 luglio 1985, riguardante il regime dei prezzi degli olii combustibili;

Considerata la necessità di disporre puntualmente dei prezzi dell'olio combustibile denso effettivamente praticati dalle maggiori aziende al fine di rilevare eventuali distorsioni di mercato e per garantire la massima trasparenza nel processo di formazione dei prezzi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* è abrogato il punto 6 del provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Le aziende che nel corso del 1984 abbiano venduto, a consumatori finali e/o ad intermediari, un quantitativo complessivo di olii combustibili densi ATZ e BTZ superiore a 300.000 tonnellate provvederanno a comunicare mensilmente alla Segreteria generale del C.I.P., entro il giorno 15 del mese successivo a quello di rilevazione, i prezzi medi praticati secondo gli schemi allegati.

3) Qualora si verifichino nel mercato tensioni riconducibili a manovre di carattere speculativo il C.I.P. interverrà in via d'urgenza, dandone immediata comunicazione al C.I.P.E.

4) Il prezzo massimo al consumo per kg dell'olio combustibile fluido, prodotto costituito da miscelazione di gasolio e olio combustibile denso ATZ nelle percentuali usuali del 30% e 70% rispettivamente, verrà individuato settimanalmente, con le procedure sinora seguite, in base ai prezzi medi europei dei prodotti costituenti la miscela.

La franchigia per le variazioni del prezzo massimo di vendita è fissata in 7 L./kg IVA compresa.

Il presente provvedimento ha carattere sperimentale e la durata di un anno.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATI

PREZZI PRATICATI SIF/SIVA, FRANCO DOMICILIO

	Olio combustibile denso ATZ				Olio combustibile denso BTZ			
	Quantità vendute Tonn.	Prezzi medi L./tonn.	Viscosità media Engler	Dilazioni di pagamento gg.	Quantità vendute Tonn.	Prezzi medi L./tonn.	Viscosità media Engler	Dilazioni di pagamento gg.
	—	—	—	—	—	—	—	—
Usi termoelettrici.								
Usi industriali per consumi:								
fino a 100.000 tonn.								
superiore a 100.000 tonn.								
Scarti fra valori minimi e massimi								

Timbro e firma
di un legale rappresentante dell'azienda

. . . .

PREZZI PRATICATI SIF/SIVA, FRANCO PARTENZA

	Olio combustibile denso ATZ				Olio combustibile denso BTZ			
	Quantità vendute Tonn.	Prezzi medi L./tonn.	Viscosità media Engler	Dilazioni di pagamento gg.	Quantità vendute Tonn.	Prezzi medi L./tonn.	Viscosità media Engler	Dilazioni di pagamento gg.
	—	—	—	—	—	—	—	—
Usi termoelettrici.								
Usi industriali per consumi:								
fino a 100.000 tonn.								
superiore a 100.000 tonn.								
Scarti fra valori minimi e massimi								

Timbro e firma
di un legale rappresentante dell'azienda

. . . .

(5007)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 34/1984 del 16 ottobre 1984 e n. 30/1985 del 12 settembre 1985, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 162077 del 10 settembre 1985, praticabili dal 13 settembre 1985 secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	711
Gasolio agricoltura	»	508
Petrolio agricoltura	»	497
Gasolio pesca e piccola marina	»	466
Petrolio pesca e piccola marina	»	456

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	659	662	665	668	671
Petrolio (*)	»	699	702	705	708	711
Olio comb.le fluido	L./kg	474	477	480	483	486

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(5008)

CONCORSI ED ESAMI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici compartimentali, per soli esami, a complessivi settanta posti nel profilo professionale di macchinista, quinta categoria, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Verona, Venezia, Genova, Ancona, Palermo e Cagliari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario, per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 149 del 25 marzo 1981;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./44139 del 27 giugno 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 24 del 16 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti sette pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, nel profilo professionale di macchinista (5ª categoria - tecnico) per le esigenze dei compartimenti di:

Torino	posti	10
Venezia	»	10
Ancona	»	10
Cagliari	»	10
Verona	»	10
Genova	»	10
Palermo	»	10

La prova di esame dei citati concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) diploma di maturità rilasciato da:

licei scientifici, classici, artistici, linguistici;
istituti magistrali;
istituti d'arte applicata;
istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

B) diploma di maturità professionale rilasciato da:

istituti professionali, statali o pareggiati, per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

C) diploma di licenza liceale, rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, della Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1956, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di macchinista.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma di esame, prove, valutazione

L'esame consisterà in una prova orale che verterà sulle materie del seguente programma:

1) *Matematica*:

Algebra: operazioni algebriche - equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado.

Geometria: figure piane e solide - uguaglianze, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - misura della superficie delle figure piane - misura della superficie e del volume dei principali solidi.

2) *Meccanica*:

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie Equilibrio delle forze - Baricentro - Macchine semplici - Tipo di moto - Rappresentazioni grafiche - Principi della dinamica Lavoro, potenza, rendimento - Momenti di inerzia.

Idrostatica - Misura della pressione;

Varie forme di energia;

Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici;

Conoscenza dei sistemi di misura: Pratico e Internazionale (SI).

3) *Elettrotecnica generale*:

Cariche elettriche, potenziale e capacità - Corrente elettrica e suoi effetti - Intensità di corrente, resistenze, leggi di Ohm e Joule - Materiali conduttori e isolanti - Pila ed accumulatori - Magneti naturali ed artificiali, campo magnetico e permeabilità magnetica - Effetto magnetico della corrente elettrica - Nozioni di elettrodinamica - Induzione elettromagnetica, autoinduzione - Legge di Lenz - Generalità sulle correnti alternate - Concetti generali sulla potenza elettrica.

4) *Termologia*:

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - cenni sulla termodinamica dei gas perfetti - Cenni sui cicli termici con riferimento sui motori a combustione interna - Rendimenti dei cicli.

Valutazione esame

Per l'esame orale la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 e saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 6 punti su 10.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Diario dell'esame, comunicazioni e documenti di identità

Per ogni concorso, le date e le sedi in cui avranno luogo gli esami, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (Mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Le singole graduatorie compartimentali di merito, di cui al precedente primo comma, verranno compilate sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alla prova d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio. Non è ammessa correzione;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

statura minima: 1,55 m.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario F.S., il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per cui si è concorso.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di macchinista, 5ª categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del compartimento per il quale hanno concorso adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioé arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioé appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la focaltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 25 luglio 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . (1)

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Cognome e nome . . (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) .

Il sottoscritto . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di macchinista, indetto con decreto ministeriale n. 1839 del 25 luglio 1985 per il compartimento di . . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di . (riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico . . presso . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di avere soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del raporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino - Via Sacchi, 1
37100 Verona - Lungo Adige Capuleti
30100 Venezia - Fondamenta Santa Lucia
16126 Genova - Via Andrea Doria, 5
60100 Ancona - Piazza Cavour, 23
90100 Palermo - Via Roma
69100 Cagliari - Via Roma, 6

(4865)

Concorso pubblico, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di operaio qualificato - ramo linea, terza categoria, per il compartimento di Firenze.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 439 in data 18 ottobre 1984;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento la data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./47631 del 17 luglio 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 30 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di operaio qualificato - ramo linea (terza categoria - operatore specializzato) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il compartimento di Firenze.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza di scuola media, o di altro titolo equipollente, rilasciata da scuola italiana statale o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale di Firenze, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale di Firenze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello di Firenze, non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1956, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, in base alle disposizioni vigenti al momento.

Art. 5.
Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di operaio qualificato.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore compartimentale di Firenze.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova ergometrica come appresso specificato.

A) *Prova scritta*:

La prova consisterà nello svolgimento di un tema, a livello culturale del titolo di studio richiesto, in uno o più dei seguenti argomenti di natura professionale:

caratteristiche, proprietà, uso, e cenni sulla produzione delle materie prime e dei materiali comunemente usati nelle lavorazioni - denominazione e forme commerciali;

caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo di impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali, banchi, piani e posti di lavoro - metodi di lavorazione;

attrezzi e apparecchi di misura, controllo, verifica, occorrenti nelle lavorazioni - unità di misura - tolleranze;

tipi e caratteristiche delle macchine usate nelle operazioni più comuni;

preparazione, rifinitura e trattamenti particolari per realizzare le migliori caratteristiche dei prodotti della lavorazione;

nozioni di igiene del lavoro;

norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sul soccorso d'urgenza.

B) *Prova pratica*:

La prova pratica verterà nell'esecuzione di un saggio di lavoro con cui i candidati dovranno dimostrare di avere la necessaria conoscenza del ramo, consistente nella foratura e spianatura di traverse in legno; nel montaggio e smontaggio di una giunzione.

C) *Prova ergometrica* da eseguirsi mediante apparecchiatura dinamometrica.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno 7 (sette) punti su 10 (dieci) nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova ergometrica i concorrenti che avranno riportato almeno 6 (sei) punti su 10 (dieci) nella prova pratica e saranno dichiarati idonei coloro che in tale prova avranno riportato un voto non inferiore a 6 (sei) punti su 10 (dieci).

Con la convocazione a sostenere la prova pratica ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (Mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma, verrà compilata sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso e previsti dalle disposizioni vigenti alla data dell'assunzione.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale compartimentale di Firenze, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Firenze.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di operaio qualificato - terza categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei canditati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore compartimentale di Firenze adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Firenze.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale
delle ferrovie dello Stato di Firenze
Piazza dell'Unità, 1 - 50123 FIRENZE

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Cognome e nome . . . . . . (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di operaio qualificato - ramo linea, indetto con decreto ministeriale n. 1993 del 1° agosto 1985 per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso della licenza della scuola media conseguita nell'anno scolastico . . . . . . presso . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4866)

Concorsi pubblici compartimentali, per soli esami, a complessivi venti posti nel profilo professionale di manovale, prima categoria, per le esigenze dei compartimenti di Firenze e Ancona.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978 n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 81 in data 24 gennaio 1984;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./33617 dell'8 maggio 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 25 del 23 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti due pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, nel profilo professionale di manovale (prima categoria operatore comune) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i compartimenti di Firenze (dieci posti) e Ancona (dieci posti).

La prova di esame del citato concorso, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso le sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della licenza di scuola elementare, rilasciata da scuola pubblica italiana, statale o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'spirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale dei compartimenti interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposta dall'ufficio personale compartimentale F.S. ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede - come sopra detto - il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le F.S. e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età, a condizioni che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*, *b*, *c* ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di manovale.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici. con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova ergometrica, come appresso indicato:

a) risoluzione di un problema su argomenti del seguente programma:

nozioni di aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e decimali, le frazioni, cenni sulle proporzioni, calcoli elementari, riduzioni fra le unità di misura;

nozioni di geometria: calcolo dei perimetri e delle aree delle figure piane, poligoni regolari, solidi geometrici più comuni, caratteristiche e proprietà, calcoli delle superfici e dei volumi;

b) prova ergometrica eseguita mediante apparecchiatura dinamometrica.

Valutazione prove

Per ciascuna prova le commissioni esaminatrici disporranno di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova ergometrica i concorrenti che avranno riportato almeno 7 (sette) punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova ergometrica avranno riportato un voto non inferiore a sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova ergometrica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti di identità

Per ogni concorso la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta verranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (Mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole graduatorie compartimentali di merito, di cui al precedente primo comma, verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;
5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
9) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
10) coniugati con riguardo al numero dei figli;
11) mutilati ed invalidi civili;
12) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio. Non è ammessa correzione;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle F.S. per il quale hanno concorso che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario F.S., il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;
2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;
3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;
4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento delle F.S. per il quale si è concorso.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di manovale, prima categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del compartimento per il quale hanno concorso adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;
b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;
c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;
d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Art. 15.
Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 26 luglio 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . . (1)

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Cognome e nome . . . .
(le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a dieci posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale n. 1859 del 26 luglio 1985 per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso della licenza di scuola elementare conseguita nell'anno scolastico . . . . presso . . . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
50123 Firenze - Piazza dell'Unità, 1
60100 Ancona - Piazza Cavour, 23

(4867)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione a corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati civili per il Ministero delle finanze e per Ministeri vari.

Le prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale, i cui **avvisi di concorso sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 1985, e n. 142 del 18 giugno 1985**, avranno luogo come segue:

a) concorso per centodue impiegati civili dei ruoli amministrativi alla settima qualifica funzionale del Ministero delle **finanze: 3 ottobre 1985, alle ore 8, nei locali dell'hotel Ergife,** via Aurelia, 619, Roma;

b) concorso per cinquantasette impiegati civili dei ruoli amministrativi alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari: **4 ottobre 1985, alle ore 8, nei locali dell'hotel Ergife, via Aurelia, 619, Roma.**

(4910)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

due posti di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (due assistenti di igiene);

dieci posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia, di cui:

due posti di assistente di anestesiologia e rianimazione;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di cardiochirurgia;
due posti di assistente di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, settore del personale, dell'U.S.L. in Trieste.

(4886)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/B

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/B, a:

un posto di assistente amministrativo (posizione funzionale: assistente amministrativo) - titolo di istruzione secondaria di secondo grado;

un posto di tecnico di vigilanza sanitaria (posizione funzionale: operatore professionale collaboratore) - diploma di perito industriale ad indirizzo chimico o diploma di perito agrario o diploma di geometra (primo posto);

un posto di tecnico di vigilanza sanitaria (posizione funzionale: operatore professionale collaboratore) - diploma di perito industriale ad indirizzo chimico (secondo posto);

un posto di tecnico di vigilanza sanitaria (posizione funzionale: operatore professionale collaboratore) - diploma di perito industriale ad indirizzo elettrotecnico;

un posto di assistente tecnico geometra (posizione funzionale: assistente tecnico) - titolo di istruzione secondaria di secondo grado;

sette posti di coadiutore amministrativo (posizione funzionale: coadiutore amministrativo) - licenza di istruzione secondaria di primo grado;

un posto di operatore tecnico elettricista (posizione funzionale: operatore tecnico) - licenza di istruzione secondaria di primo grado;

cinque posti di operatore tecnico autista (posizione funzionale: operatore tecnico) - licenza di istruzione secondaria di primo grado e patente di guida tipo D) con certificato di abilitazione professionale;

quattro posti di ausiliario socio sanitario (posizione funzionale: ausiliario socio sanitario) - licenza di istruzione secondaria di primo grado.

Per i posti di tecnico di vigilanza sanitaria e per il posto di assistente tecnico geometra è richiesta l'iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'unità sanitaria locale, in Firenze.

(4928)

Concorsi a posti di personale sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto primario medicina generale;

un posto primario ostetricia;

un posto primario anestesia;

un posto primario pediatria;

due posti assistente medico area di medicina;

due posti assistente medico area di chirurgia;

un posto assistente medico area di prevenzione e sanità pubblica;

un posto farmacista dirigente;

un posto operatore tecnico (cuoco);

due posti ausiliario socio sanitario;

quattro posti collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'unità sanitaria locale, in Borgo San Lorenzo (Firenze).

(4929)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale del ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di operatore tecnico lattoniere;
due posti di operatore tecnico imbianchino verniciatore;
un posto di operatore tecnico di magazzino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

(4885)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 64

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 64, a:

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - servizio laboratorio analisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - divisione medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - divisione ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - servizio terapia fisica e riabilitazione;

un posto di assistente medico ospedaliero - divisione pediatria;

un posto di assistente medico ospedaliero - servizio terapia fisica e riabilitazione;

un posto di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica - servizio igiene pubblica;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

dodici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;

un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico laboratorio medico;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico laboratorio medico;

un posto di operatore professionale - tecnico RX;

sei posti di operatore professionale - terapista della riabilitazione;

un posto di operatore professionale - logopedista;

due posti di assistente tecnico - perito industriale;

un posto di operatore tecnico di cucina;

due posti di agente tecnico;

un posto di vice direttore amministrativo - area affari generali e segreteria organi collegiali;

tre posti di assistente amministrativo;

due posti di coadiutore amministrativo;

due posti di coadiutore veterinario - area funzionale prevenzione commercio alimento di origine animale - area sanità animale - igiene ed allevamento della produzione animale;

un posto di veterinario dirigente - responsabile servizio veterinario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del personale della U.S.L. in Bra (Cuneo).

(4884)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 195 del 20 agosto 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, in luogo di: « *due posti* di operatore tecnico autista » e « *due posti* di operatore tecnico cuoco », leggasi: « *un posto* di operatore tecnico autista » e « *un posto* di operatore tecnico cuoco ».

(4977)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221